



**(AGICOSLOT-JAMMA) - Roma, 27 gennaio 2009 - Ore 20,12 - DL ANTICRISI:  
IL SENATO DICE SI' ALLA FIDUCIA POSTA DAL GOVERNO. IL DECRETO E'  
LEGGE**

Con 158 sì e 126 no, l'Assemblea del Senato ha approvato la fiducia posta ieri dal governo al dl Anticrisi, i cui termini di scadenza per la conversione erano stati fissati per domani. Il decreto convertito prevede un piano di risanamento finanziario per il nostro Paese. Ricordiamo che, tra gli articoli, il 30 bis riguarda il comparto giochi: **vengono fissate nuove aliquote del Preu per gli operatori delle new-slot in base alla raccolta totale di gioco. Si parte dal Preu a 12.6%** per una raccolta pari a quella del 2008 fino ad arrivare, nelle migliori delle ipotesi, all'8% con entrate erariali superiori del 65% rispetto a quelle del 2008. Ma viene anche stabilito un fondo per il sostegno economico di Coni e Unire che - così come per il 2009 e 2010 fissato rispettivamente in 470 e 150 milioni di euro per ogni anno - è alimentato da una quota parte delle entrate erariali totali di tutti i giochi pubblici con vincite in denaro, con apposito provvedimento di AAMS da emanare entro il 31 marzo di ogni anno di concerto con il Mipaaf e il Mef. Ma ai due enti andrà anche l'1.4% - ripartito in parti uguali da 0.70% - delle maggiori entrate del solo comparto slot. Questo vuol dire che di anno in anno tutta la filiera del gioco contribuirà al sostegno e al risanamento degli enti in questione.

L'emendamento noto come "salva-slot" quindi annulla il Preu al 13,4% secondo quanto stabilito dall'ultima manovra finanziaria, con il fine ultimo di sostenere economicamente Coni e Unire.

agicoslotjamma - 27/01/2009 - im

[http://www.cittadinolex.kataweb.it/article\\_view.jsp?idArt=86904&idCat=54&numPage=3](http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=86904&idCat=54&numPage=3)

**Articolo 30-bis.**

*(Disposizioni fiscali in materia di giochi).*

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico

dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

«281. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.

6. Dal 1o gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.

**ItaliaOggi**

**Numero 012 pag. 33 del 15/1/2009**

## **Prelievo sulle slot scende a quota 12,6%**

IMPOSTE E TASSE

Nuova disciplina per il Prelievo Erariale Unico sulle slot macchine e un sostanzioso contributo annuo per i due enti che gestiscono sport e ippica, il Coni e l'Unire. Sono le due misure principali dell'articolo 30 del decreto anticrisi relative al settore dei giochi. Il Preu sugli apparecchi da intrattenimento (un settore che nel 2008 ha incassato oltre 20 miliardi di euro, con circa 2,5 miliardi di introiti erariali) scenderà dall'inizio di quest'anno dal 13,4% al 12,6% se la raccolta 2009 resterà sui livelli del 2008. La modifica al regime fiscale delle macchinette, la terza nel giro di meno di due mesi, prevede una serie di scaglioni successivi (sempre al ribasso) in caso di raccolta maggiore del settore New Slot rispetto al dato registrato nell'anno appena terminato: una crescita fino al 15% degli incassi porterà il Prelievo all'11,6%; con un incremento tra il 15% ed il 40% il Preu scenderà al 10,6%; tra il 40% ed il 65% l'aliquota scenderà al 9%; infine se la crescita sarà superiore al 65% il Preu sarà fissato all'8%. Sempre in tema di apparecchi da intrattenimento, viene abrogata la possibilità di rateizzare, dietro istanza dei concessionari new slot che si trovino in temporanea situazione di difficoltà, le somme dovute relative al versamento del Preu. Le modifiche contenute nell'articolo 30 bis, così come licenziate dalle Commissioni parlamentari, prevedono poi un contributo, stimato in non oltre 140 milioni di euro ciascuno all'anno, destinato in eguale misura a Coni e Unire, ricavato (nella misura dello 0,7% per ogni ente) dall'1,4% del prelievo erariale sulla raccolta delle new slot. Oltre alla quota del prelievo, a Coni e Unire è assegnato anche un finanziamento rispettivamente di 470 e 150 milioni di euro all'anno nel 2009 e nel 2010, che consentirà ai due enti di recuperare finalmente stabilità finanziaria e di avviare un processo di ristrutturazione e rilancio. La quota destinata ai due enti, per il sostegno dello sport e per il finanziamento del montepremi delle corse, sarà poi, a partire dal primo gennaio 2011, rideterminata con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro delle Politiche Agricole sulla base delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato e definita entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dei Monopoli di Stato, di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'Unire, con il ministero delle Politiche agricole.